

Premessa	2
Art. 1 - Sulla potenza assegnata alla Sardegna.	3
Art. 2 - Le aree idonee	5
Art. 3 - Tipologia di impianti per la produzione da FER	7
Art. 4 - Comunità energetiche e autoconsumo	8
Art. 5 - Procedure autorizzative	9

Premessa

La Regione Sardegna deve e vuole (ai sensi dell'art. 40 della legge 234/2012 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”) dare attuazione alle Direttive UE 2018/2001¹ e 2023/2413² che fissano gli obiettivi di produzione da fonti rinnovabili.

La Regione Sardegna ha competenza esclusiva in materia di legislazione urbanistica e in materia di pianificazione paesaggistica nel rispetto dei vincoli posti dallo Stato per tutelare i Beni paesaggistici. Ha competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica.

Si intendono attuati nella presente legge i principi di sussidiarietà e proporzionalità introdotti dall'art. 3 del Trattato di Maastricht e in Costituzione dall'art. 117 e 118. **Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa**, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

La Sentenza, Cons. di Stato Sezione IV n. 2464 del 4 aprile 2022, aveva ribadito che *“il principio di derivazione comunitaria, della massima diffusione degli impianti di energia da fonte rinnovabile può trovare eccezione in presenza di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio”*

Numerose sentenze della Corte Costituzionale hanno ribadito la necessità del contemperamento tra tutela del paesaggio e necessità della produzione.

Si intendono attuati dalla presente legge i principi riportati nella convenzione sul paesaggio del 20/10/2000³, recepita dallo Stato Italiano con Legge n. 14 del 09/01/2006⁴.

La Soprintendenza speciale per il PNRR, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto: “... è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica, agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) ... tanto da prefigurare la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno ... previsto ... a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile hanno raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW” (nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).”

Si ritiene che questa situazione sia generata da un arbitrario esercizio della delega da parte del Governo allorquando ha emanato il DLgs 199/2021⁵, infatti l'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53⁶, legge delega per il recepimento delle direttive UE, dà priorità alla produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso l'utilizzo dei tetti degli edifici, all'autoconsumo e alle comunità energetiche, anche in funzione di un minore appesantimento delle reti di distribuzione esistenti.

¹ [DIRETTIVA \(UE\) 2018/2001](#)

² [DIRETTIVA \(UE\) 2023/2413](#)

³ [Convenzione Europea del Paesaggio](#)

⁴ [Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000](#)

⁵ [Art. 20 DLgs 199/2021](#)

⁶ [Art.5 Legge 53 del 2021](#)

Art. 1 - Sulla potenza assegnata alla Sardegna.

Allo stato attuale la Regione Sardegna ha contribuito alla produzione da fonti rinnovabili con un numero di 1200 pale installate a fine 2023 per un totale di 1.200 MW (stimati) di potenza netta e per un totale di 1934 Gwh di produzione, e con pannelli fotovoltaici (fonte GSE fine 2023) per 1,36 GW di potenza netta dalle installazioni per un totale di 1489 Gwh di produzione.

Già dal 2015 la Sardegna produce un surplus di energia pari al 30% (saldo tra energia consumata ed energia prodotta). Esporta infatti 2.749 Gwh.

La produzione da FER copre già il 43% dei consumi elettrici (fonte Terna doc. 89).

Sempre la già citata legge delega n. 53 del 2021 all'art 5 dice che **“la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome”**.

Il DM del 21/06/2024⁷ assegna alla Sardegna 6,264 GW di potenza da installare.

Senza che nel DLgs 199/2021 vi sia traccia dei criteri che hanno portato all'assegnazione alla Sardegna della quota di 6,2 GW di potenza da installare.

Nell'attesa che il Governo Nazionale chiarisca quali sono i criteri attraverso i quali si è arrivati alla definizione delle quote per regioni e province autonome **si ritiene che alla Sardegna debba assegnarsi una produzione di 3 GW**, in considerazione del fatto che a fine 2023 tra eolico e fotovoltaico (senza idroelettrico) si aveva una produzione di 2,56 GW

In tutto il territorio nazionale le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 30 giugno 2024 risultano complessivamente ben 5.930, pari a 341,33 GW di potenza a fronte di un fabbisogno energetico di 70-80 GW.

Al 30/06/2024 le richieste di connessione a Terna in Sardegna ammontano a **54,39 Gw**.

La disposizione è statuita nel seguente articolo della proposta di legge

Art. 1. ENERGIA ELETTRICA DA FER 2024-2030. Ai sensi degli artt. 4 lett. e) e 5) dello Statuto, atteso l'aggiornamento del PEARS, contenente il Piano del Fabbisogno Energetico della Sardegna 2024-2030, la potenza massima installabile da Fonti di Energia Rinnovabile in Sardegna è fissata, fino al 2030, in GW 3 , così suddivisa e	<i>La limitazione a 3GW si impone nel momento in cui il legislatore nazionale non ha chiarito quali siano i criteri che hanno portato alla ripartizione delle quote tra le diverse regioni e province autonome. Senza criteri chiari la ripartizione</i>
--	--

⁷ [DM 21/06/2024 - Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.](#)

organizzata: - GW 2,5, da destinare integralmente ad autoconsumo interno; - GW 0,5, quale totale del surplus energetico esportabile nel resto delle Regioni Italiane in chiave di solidarietà nazionale utile al raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali;	<i>proposta nel DM 21/06/2024 appare sproporzionata rispetto alla popolazione alla necessità di consumo legato ad attività industriali presenti in Sardegna.</i>
--	---

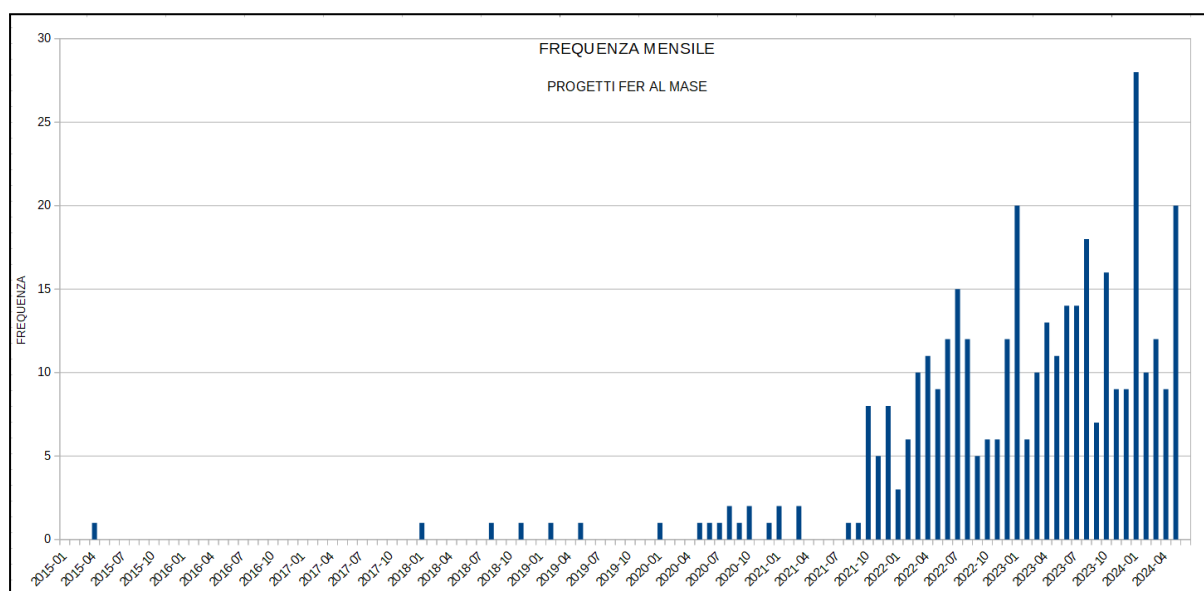
Art. 2 - Le aree idonee

Atteso e considerato che l'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53⁸ statuisce esplicitamente, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'area e dei corpi idrici, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee di privilegiare l'utilizzo in primis di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi e aree non utilizzabili per altri scopi, finalizzata al raggiungimento della potenza complessiva individuata nel PNIEC;

Atteso che il medesimo art. 5 della legge 53 del 2021 attribuisce a ciascuna Regione o provincia autonoma il processo programmatico di individuazione delle aree idonee;

Risulta evidente come il DLgs 199/2021 abbia innescato un processo che, contrariamente a quanto sancito dalla legge delega, ha prodotto un vero e proprio assalto all'acquisizione delle autorizzazione per realizzare impianti eolici e fotovoltaici di grossa taglia.

L'andamento delle richieste di valutazione ambientale al MASE è documentato in questo grafico



L'articolo seguente trae spunto dalla situazione generata dal DLgs 199/2021 allo scopo di attuare una 'progressiva transizione energetica', di limitare l'occupazione di suolo e la deturpazione del paesaggio, nel pieno rispetto della Legge 53/2021.

Art. 2 - Individuazione delle Aree Idonee

La Regione Sardegna individua le superfici e aree idonee per la produzione di energia

Nel pieno rispetto di quanto statuito nella legge delega di recepimento della

⁸ [Art.5 Legge 53 del 2021](#)

elettrica da Fonti Rinnovabili, nelle coperture degli edifici civili, agricoli e industriali e nei parcheggi, nonché nell'implementazione e potenziamento dell'idroelettrico, fino al raggiungimento dell'obiettivo per l'anno 2030, nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio, della tutela del patrimonio agricolo e forestale, e marino, ambienti non destinabili a funzioni diverse dalle proprie.	<i>Direttiva Europea 2018/2021, L. 53/2021 art. 5, si intende con questo articolo 'privilegiare' le superfici già costruite, al fine di attuare una 'progressiva' transizione energetica.</i>
--	--

Art. 3 - Tipologia di impianti per la produzione da FER

Stabilita la quota di 3 GW di Energia assegnata alla Sardegna per la produzione di Elettricità da FER si ritiene che la stessa possa essere ottenuta nel totale rispetto dell'ambiente del paesaggio e del suolo attraverso la posa di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici esistenti e attraverso l'idroelettrico, settore strategico non solo per la produzione di energia.

Art. 3 - Tipologia di impianti per la produzione da FER

In attuazione delle Direttive UE 2018/2001 e 2023/2413, e in attuazione dell'art. 5 della Legge 53 del 2021 è ammessa la produzione di energia da fotovoltaico installato sui tetti degli edifici civili, agricoli e industriali nonché nelle aree cementificate quali parcheggi e simili, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi .

È vietata la produzione di energia da agrivoltaico.

E' ammessa la costruzione di impianti eolici terrestri per la sola finalità di autoconsumo o condivisione dell'energia in comunità energetica.

È ammessa e altresì favorita la produzione da energia idroelettrica.

In tutto il territorio della Regione Sardegna è **vietata la costruzione e l'installazione di nuovi impianti di energia elettrica alimentati da fonti fossili.**

Si intende attuato in quest'articolo il dettato della Legge 53 laddove si impone un passaggio 'progressivo' alla produzione di energia da FER, evitando il consumo di suolo e la compromissione del paesaggio.

Il passaggio 'progressivo' ad una produzione di energia libera da CO2 impone fin d'ora il divieto di costruzione di ulteriori centrali da combustibili fossili.

Art. 4 - Comunità energetiche e autoconsumo

La let. e dell'art. 5 della legge Delega 53/2021 impone al legislatore delegato di riordinare e semplificare la normativa in materia di autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, con conseguente minore utilizzo delle reti elettriche derivate da sistemi di generazione diffusa;

Lo spirito della legge delega 53/2021 come statuito nelle lettere e) f) g) h) intende favorire e privilegiare la produzione da autoconsumo "edifici esistenti"passando anche attraverso le comunità energetiche, quindi edifici civili, agricoli e industriali;

Art. 4 - Comunità Energetiche e autoconsumo.

La Regione Sardegna, in applicazione delle normative vigenti, promuove e incentiva la realizzazione di impianti di autoconsumo e la costituzione di "comunità energetiche".

Tutti i limiti posti da precedenti norme statali o regionali alle Comunità Energetiche in termini di produzione e distribuzione sono da intendere aboliti.

Le Comunità Energetiche, per l'obbiettivo di solidarietà sociale che le caratterizza, potranno produrre senza limiti di potenza. L'energia residua verrà redistribuita nella rete attraverso il gestore nazionale. Esse godranno degli incentivi UE alla produzione con modalità da stabilire in successivo regolamento di attuazione.

Tutti i termini procedurali relativi agli interventi di cui al comma 1 sono dimezzati.

Art. 5 - Procedure autorizzative

La legge non può essere pervasiva, cioè non può sottrarre le competenze che sono stabilite in Statuto alla Regione Sarda. Questo a cominciare dalla competenza ripartita in materia di produzione di energia (articolo 4) e la competenza primaria in materia urbanistica e paesaggistica (articolo 3 del nostro Statuto).

La legge deve lasciare alla Regione Sarda la competenza su come e dove produrre, anche in forza del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 3 del Trattato di Maastricht⁹ (*DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà*). Questo principio dice che, laddove una determinata attività può essere svolta da un ente locale, la competenza è dell'ente locale stesso. Lo Stato non può svolgere un'attività che può essere svolta dalla Regione o dal Comune. La Regione ha la possibilità di gestire il territorio.

Articolo 5 - Procedure autorizzative

Tutti i procedimenti amministrativi relativi all'installazione di impianti per la produzione, stoccaggio e distribuzione di energia di qualsiasi potenza, in corso o future, sono di competenza regionale.

Tutti i procedimenti relativi a qualsiasi tipo di progetto per la produzione, stoccaggio e distribuzione di energia saranno soggetti a VIA.

È ripristinata la vincolatività dei pareri della Soprintendenza e delle Capitanerie di Porto.

Tutti i procedimenti avviati e non conclusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere riesaminati nel rispetto delle disposizioni urbanistiche della Regione Sardegna e del Pears.

Alla Regione Sardegna sono avocate le competenze in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dell'energia prodotta da

⁹ [Trattato di Maastricht del 1992](#)

rinnovabili ammesse secondo il disposto degli articoli precedenti.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le opere connesse, nonché le centrali di accumulo, se non afferenti a comunità energetiche, non rientrano fra le opere di pubblica utilità.

Non potranno essere autorizzati progetti privi di piani di ripristino ambientale dell'area e di riutilizzo dei materiali derivanti dalla demolizione delle opere a fine vita e dismissione degli impianti.

Nei piani di dismissione, smaltimento e ripristino dovrà essere compresa un'adeguata fideiussione bancaria o assicurativa, che potrà essere perfezionata prima dell'inizio lavori, pena la nullità dell'atto abilitativo.